SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 ottobre 2009, n. **161**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO A UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE
SATELLITARE (GNSS) AD USO CIVILE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
E IL REGNO DEL MAROCCO

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la "Comunità",
e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea,. di seguito denominati "gli Stati membri",

da una parte,

e
IL REGNO DEL MAROCCO, di seguito denominato "il Marocco",

dall'altra,

di seguito denominate "le parti",

CONSIDERANDO gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile,

RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Marocco,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Marocco, in Europa e in altre regioni del mondo,

DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra il Marocco e la Comunità e tenendo conto dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra[1], entrato in vigore il 1° marzo 2000 (di seguito denominato "l'accordo di associazione del marzo 2000"),

---

[1] GU l 70 del 18.3.200, pag. 3

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Scopo dell'accordo

L'obiettivo dell'accordo è incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione tra le parti nell'ambito dei contributi dell'Europa e del Marocco per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

"potenziamento": i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) (sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione). Tali sistemi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, in particolare in termini di precisione, disponibilità, integrità e affidabilità;

"GNSS": sistema globale di navigazione satellitare, che fornisce segnali che permettono la navigazione e la sincronizzazione satellitari;

"GALILEO": un sistema civile e autonomo europeo di navigazione e sincronizzazione satellitari, a copertura globale, progettato e sviluppato dalla Comunità e dagli Stati membri. Tale sistema è sotto controllo civile ed è destinato alla fornitura di servizi GNSS. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO è inteso a fornire uno o più servizi per vari scopi: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi per la sicurezza della vita umana, servizi per operazioni di ricerca e salvataggio, oltre ad un servizio pubblico regolamentato, ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico;

"elementi locali di GALILEO": meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali;

"apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione a copertura globale": qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento a livello regionale;

"misura di regolamentazione": qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, o simili, di una delle parti;

"interoperabilità": a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da almeno due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema;

"proprietà intellettuale": ha il significato di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

"responsabilità": l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica, in conformità di specifiche nonne e principi di diritto. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilità extra contrattuale");

"recupero dei costi": meccanismi per il recupero delle spese di investimento e funzionamento del sistema;

"informazione classificata": l'informazione, in qualsiasi forma, che deve essere protetta da divulgazioni non autorizzate che potrebbero nuocere in vario modo ad interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale delle parti o di un singolo Stato membro. Il livello di classificazione è identificato da un'indicazione specifica. Una informazione di questo tipo è classificata dalle parti a nonna delle rispettive leggi e regolamenti vigenti; essa deve essere protetta contro qualsiasi perdita di riservatezza, integrità o disponibilità.

Per "parti" si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

Per quanto riguarda la Comunità europea e gli Stati membri, si intende per "territorio" o "territori" il territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni definite nel trattato stesso.

ARTICOLO 3

Principi della cooperazione

Le parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:

1) Reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e le rimunerazioni.

2) Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che ne disciplinano la gestione.

3) Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS europei e marocchini ad uso civile.

4) Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione.

5) Adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2.

6) Libero accesso ai servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti.

7) Libero scambio di apparecchiature GNSS nei territori delle parti.

ARTICOLO 4

Ambito delle attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitari sono le seguenti: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrità del sistema, normalizzazione e certificazione, sicurezza del sistema. Le parti possono modificare il presente elenco con decisione adottata in base al meccanismo istituito a norma dell'articolo 14.

2. Il presente accordo non riguarda la cooperazione fra le parti nei settori di cui ai punti da 2.1 a 2.6 infra. Se le parti concordano che potranno derivare vantaggi reciproci dall'ampliamento della cooperazione a uno dei seguenti settori, esse dovranno negoziare e concludere accordi appropriati in materia di:

2.1. tecnologie e beni sensibili di GALILEO sottoposte alle misure normative di controllo di esportazione e di non proliferazione applicabili all'interno della Comunità europea e dei suoi Stati membri,

2.2. crittografia e principali tecnologie e mezzi necessari per garantire la sicurezza dell'informazione (INFOSEC),

2.3. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente),

2.4. caratteristiche dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO,

2.5. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo),

2.6. scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO.

3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione della normativa comunitaria relativa all'istituzione dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e alla sua struttura istituzionale. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali sulla sicurezza e sui controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.

ARTICOLO 5

Forme delle attività di cooperazione

1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione applicabili, le parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all'articolo 4.

2. Le parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13.

ARTICOLO 6

Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni riguardanti lo spettro radio.

2. In questo contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare l'accessibilità ai servizi di GALILEO agli utenti di tutto il mondo, ed in particolare in Marocco e nella Comunità.

3. Inoltre, le parti riconoscono che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da perturbazioni e interferenze. A tal fine, identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze.

4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come fonte di possibile deroga alle disposizioni pertinenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), ivi compresi i regolamenti dell'UIT per le radiocomunicazioni.

ARTICOLO 7

Ricerca scientifica

Le parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e marocchini di ricerca, come il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e i programmi sviluppati da organismi del Marocco.

Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per uso civile. Le parti convengono di definire un meccanismo adeguato ad assicurare contatti fruttuosi e una partecipazione efficace ai programmi di ricerca.

ARTICOLO 8

Cooperazione industriale

1. Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione del Marocco alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali marocchine, al fine di costruire il sistema GALILEO e promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2. Per agevolare la cooperazione industriale le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale nei campi e settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo di GALILEO/EGNOS, conformemente alle più elevate nonne internazionali, ivi compresi mezzi efficaci per garantire il rispetto di tali diritti.

3. Le esportazioni di beni e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO, effettuate dal Marocco a destinazione di paesi terzi sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO, se questa autorità ha raccomandato di assoggettare tali beni ad un'autorizzazione di esportazione secondo le misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, instaura anche un meccanismo appropriato che consenta di raccomandare che l'esportazione di determinati beni da parte del Marocco sia soggetta ad autorizzazione.

4. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, le parti promuovono il rafforzamento dei legami fra gli organismi competenti del Marocco e l'Agenzia spaziale europea.

ARTICOLO 9

Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti, nell'Unione europea e in Marocco, nelle infrastrutture di navigazione satellitare, nelle relative apparecchiature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.

2. A tal fine le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono' all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.

3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti, la Comunità e il Marocco esaminano la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.

4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti alle parti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 10

Norme, certificazioni e misure di regolamentazione

1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le parti sosterranno congiuntamente lo sviluppo di norme GALILEO e promuoveranno la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

Uno degli obbiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO incoraggiando l'adozione di norme mondiali di navigazione e sincronizzazione per diverse finalità: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi per la sicurezza della vita umana. Le parti convengono di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.

2. Di conseguenza, per promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti al GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organi7727ione marittima internazionale e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

3. A livello bilaterale, le parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano inutilmente ostacoli per il commercio. Tali prescrizioni sono basate su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti.

4. Le parti adottano le misure di regolamentazione che permettono la piena utilizzazione di GALILEO, in particolare dei ricevitori e degli elementi terrestri e spaziali, nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.

ARTICOLO 11

Sviluppo di sistemi terrestri di potenziamento
GNSS di portata globale e regionale

1. Le parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità del sistema GALILEO e di continuità dei suoi servizi.

2. A tal fine, a livello regionale le parti cooperano alla realizzazione e alla costruzione in Marocco di un sistema di potenziamento regionale terrestre basato sul sistema EGNOS. Tale sistema regionale è destinato a fornire servizi che garantiscano l'integrità del segnale a livello regionale in aggiunta a quelli forniti su scala globale dal sistema GALILEO.

3. A livello locale, le parti agevolano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.

ARTICOLO 12

Sicurezza

1. Le parti sottolineano la necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni utilizzo abusivo, interferenza, perturbazione ed atto ostile.

2. Le parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei suoi servizi è un importante obiettivo comune. Pertanto, le parti designano un'autorità competente per le questioni connesse alla sicurezza del sistema GNSS, compresi i canali di consultazione. Tale quadro sarà utilizzato per salvaguardare la continuità dei servizi GNSS.

3. Le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. Le parti non sovrapporranno i segnali GALILEO senza il preventivo accordo reciproco.

4. Lo scambio di informazioni classificate di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2.6, sarà subordinato all'esistenza di un accordo in materia di sicurezza concluso dalle parti. I principi, le procedure e il campo di applicabilità sono definiti dalle autorità di sicurezza competenti delle parti.

ARTICOLO 13

Responsabilità e recupero dei costi

Le parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la fornitura di servizi GNSS per uso civile.

ARTICOLO 14

Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzati, a nome del Marocco, dal governo marocchino e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.
2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, le parti definiscono i meccanismi di cooperazione previsti dall'accordo di associazione del marzo 2000 per la gestione del presente accordo.

3. Le parti convengono di prevedere la possibilità che il Marocco partecipi alle attività dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo in conformità dei diritti e delle procedure pertinenti.

ARTICOLO 15

Finanziamento

1. L'ammontare e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO attraverso l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo formano oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle disposizioni istituzionali previste dalla pertinente normativa comunitaria.

2. I principi della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali si applicano ai regimi specifici di cooperazione tra le parti nell'ambito del presente accordo, conformemente all'accordo di associazione del marzo 2000.

3. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, qualora un regime specifico di cooperazione di una parte preveda l'erogazione ai partecipanti dell'altra parte di un sostegno finanziario destinato all'acquisto di apparecchiature, le parti assicurano che il trasferimento di tali apparecchiature da una parte ai partecipanti dell'altra parte sia esente da imposizione fiscale e doganale in conformità delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna delle parti.

ARTICOLO 16

Scambio di informazioni

1. Le parti prendono le disposizioni amministrative e designano i punti di contatto necessari per procedere alle consultazioni, allo scopo di garantire un'applicazione efficace delle disposizioni del presente accordo.

2. Le parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra le istituzioni e le imprese delle due parti.

ARTICOLO 17

Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle parti.

2. Qualora non si trovi una soluzione, le parti fanno ricorso al meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'articolo 86 dell'accordo di associazione del marzo 2000.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le parti possano ricorrere ai meccanismi di composizione delle controversie previsti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.

2. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.

3. Salvo diversa disposizione, la denuncia del presente accordo lascia impregiudicata la validità o la durata delle eventuali disposizioni adottate nell'ambito dello stesso nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne scaturiscono.

4. Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo espresso per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche con le quali si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo necessarie.

5. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso è prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non comunichi all'altra, con preavviso scritto notificato almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, la sua intenzione di non prorogare l'accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el doce de diciembre del dos mil seis.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilase.

Briselē, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje.

. Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év december tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussel, fit-tnax jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Bruxelas, em doze de Dezembro de dois mil e seis.

V Bruseli dňa dvanásteho decembra dvetisícšesť.

V Bruslju, dvanajstega decembra leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundrasex.

حرر في بروكسيل بتاريخ 12 دجنبر 2006

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2541):

Presentato dal Ministro degli affari esteri on. FRANCO FRATTINI.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, IX, X, e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 15 luglio 2009 ed il 28 luglio 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1738):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 31 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª , 7ª , 8ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla commissione 3ª il 16 settembre 2009 ed il 23 settembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 23 settembre 2009.

09G0160

LEGGE 12 novembre 2009, n. **162**.

Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione trai popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 139):

Presentato dall'on. Filippo ASCIERTO il 29 aprile 2008.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 22 maggio 2009 con parere delle commissioni III, IV e V.

Esaminato dalla commissione il 22 e 23 luglio; 10, 16, 17, 18 e 23 settembre; 11 e 25 novembre; 3, 17 e 18 dicembre 2008; 8 gennaio e 8 luglio 2009.

Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 e approvato il 27 ottobre 2009 in un testo unificato con gli atti numeri 549 (BERTOLINI); 2850 (FALLICA ed altri) e con il disegno di legge n. 2799 presentato dal Ministro della difesa (LA RUSSA).

Senato della Repubblica (atto n. 1840):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, il 4 novembre 2009.

Assegnato nuovamente alla commissione, in sede referente, il 4 novembre 2009.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 5 novembre 2009.

Relazione scritta annunciata il 9 novembre 2009 (atto n. 1840, 1201, 1782 e 1789-A) relatore sen. VIZZINI.

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 2009.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949, è il seguente:

«Art. 3. — Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli».

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 7 marzo 1977, è il seguente:

«Art. 2. — Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Art. 3. — Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».

09G0173

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2009, n. **163**.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il quale stabilisce che l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia»;

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, che prevede, al comma 1-*bis*, che «l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965» e, al comma 1-*ter*, che «con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-*bis*»;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, convertito con modificazioni con legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 3 che prevede misure di assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie»;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, che dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 85/2008, di cui al punto precedente, a norma del quale, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di riorganizzazione, per i Ministeri interessati dagli accorpamenti, restano in vigore transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti;

Tenuto conto del parere interlocutorio n. 1942/2009 reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 giugno 2009;

Visto il parere n. 5529/09 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2009;

Vista la nota n. 3100 del 23 settembre 2009, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965.

2. L'indennizzo di cui al comma 1, di seguito denominato indennizzo per i talidomidici, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. L'importo dell'indennizzo per i talidomidici, stabilito ai sensi del presente articolo, è corrisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mensilmente e posticipatamente, con le medesime modalità adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.

5. L'indennizzo per i talidomidici è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il dan-

neggiato è incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo.

6. In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo per i soggetti talidomidici e interamente corrisposto al danneggiato.

7. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 4, l'indennizzo è erogato al danneggiato o, se questi è incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

Art. 2.

1. I soggetti, che intendono ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano le relative domande al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, da ora denominata «Direzione generale», entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

a) dati anagrafici del danneggiato e dell'eventuale rappresentante nel caso di incapace;

b) indicazioni del danno per il quale si chiede l'indennizzo;

c) elenco della documentazione allegata;

d) indirizzo al quale inviare ogni comunicazione;

e) firma del richiedente o del rappresentante;

f) data di presentazione.

3. L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

a) certificato di nascita del danneggiato;

b) certificato di residenza;

c) codice fiscale;

d) nomina del rappresentante nel caso di danneggiato incapace.

4. La documentazione sanitaria, da allegare alla domanda di cui al comma 2, concernente l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, sarà indicata nelle linee guida da emanare con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

5. La Direzione generale provvede all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 e all'acquisizione dei giudizi di cui ai commi 6 e 7.

6. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme dell'amelia, dell'emimelia, delle focomelia e della micromelia, è espresso, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, dalla Commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta nonché dei criteri di cui all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14.

7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare il giudizio diagnostico sulle infermità o sulle lesioni riscontrate nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, ai sensi del precedente comma, esprime, altresì, il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e trasmette il verbale relativo alle proprie valutazioni alla Direzione generale.

8. La Direzione generale notifica all'interessato le valutazioni espresse nel verbale di cui al comma 7 e provvede all'istruttoria per la liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3.

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento.

2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvede a carico del capitolo 2409 «Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati, ecc..» dello stato di previsione del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali per l'anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 ottobre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 224

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) pubblicata nel supplemento ordinaria alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300:

«363. L'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2005, n. 258:

«Art. 1. — Ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'art. 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.

2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2006):

«Art. 3 *(Assistenza dei soggetti affetti da sindrome Talidomide)*. — 1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

3. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide.».

— La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore deí soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,trasfusioni e somministrazione di emoderivati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55.

— La legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2005, n. 258.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 marzo 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008:

«6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 20, del decreto legge 16 marzo 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008:

«20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55:

«Art. 2. — 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'art. 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo art. 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1979, n. 28.

— La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55.

Note all'art. 2:

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario n. 30.

— Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974):

«Art. 165 *(Commissioni mediche ospedaliere)*. — Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.».

— Per il testo dell'art. 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (definitivo riordinamento delle pensioni, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 016 supplemento ordinario del 18 gennaio 1982.

09G0171

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorisole e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sorisole (Bergamo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sorisole (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sorisole (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 ottobre 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 893/13.12/II/R.E.L. del 6 ottobre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sorisole (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Marotta.

Roma, 23 ottobre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A13587

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2009.

Modifica della denominazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali la International Tobacco Agency S.r.l. e il dott. Giacomo Revelli hanno chiesto la variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alla modifica della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati, in conformità alle sopraindicate richieste;

Decreta:

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato nella tariffa di vendita al pubblico è così modificata:

Sigarette

DA	A
ELIXYR	ELIXYR RED
ELIXYR FINE TASTE	ELIXYR BLUE
ELIXYR FULL FLAVOUR 100	ELIXYR RED 100's
ELIXYR FINE TASTE 100	ELIXYR BLUE 100's

Trinciati per sigarette

DA	A
ELIXYR RED ROLLING AMERICAN TOBACCO 30G	ELIXYR RED AMERICAN ROLLING TOBACCO 30G

Trinciati per pipa

DA	A
NAKHLA FRAGOLA	NAKHLA STRAWBERRY
NAKHLA MENTA	NAKHLA MINT'S
NAKHLA PESCA	NAKHLA PEACH
NAKHLA ALBICOCCA	NAKHLA APRICOT
NAKHLA MANDARINO	EL NAKHLA MANDARIN
NAKHLA DOPPIA MELA	NAKHLA TWO APPLES
NAKHLA TUTTI FRUTTI	NAKHLA FRUIT'S
NAKHLA CILIEGIA	EL NAKHLA CHERRY
NAKHLA LIQUIRIZIA	EL BASHA LICORICE
NAKHLA ZAGHLOUL	EL NAKHLA ZAGHLOUL

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 181

09A13660

DECRETO 30 ottobre 2009.

Nuovo condizionamento di trinciato e iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali le Società International Tobacco Agency S.r.l., Imperial Tobacco Italia S.r.l., R.J. Reynolds Italia S.p.A. e Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcuni prodotti di tabacco lavorato;

Vista l'istanza con la quale la Società R.J. Reynolds Italia S.p.A. ha richiesto l'immissione in circolazione di un nuovo condizionamento di 80 grammi di trinciato;

Considerato che occorre procedere all'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, e alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Alla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 2 del decreto direttoriale 23 gennaio 2008, è aggiunto il condizionamento in scatola, busta o altro involucro da 80 grammi.

Art. 2.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
CITY VIBES	astuccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	190,00	3,80
JPS BLUE	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	8,00	185,00	3,70
JPS BLUE	astuccio da 10 pezzi	0,60	8,00	8,00	185,00	1,85
JPS BLUE 100	astuccio da 20 pezzi	0,70	8,00	8,00	185,00	3,70
JPS RED	astuccio da 10 pezzi	0,80	10,00	10,00	185,00	1,85
JPS RED 100	astuccio da 20 pezzi	0,90	10,00	10,00	185,00	3,70

SIGARI (TABELLA B)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
THE GRIFFIN'S SPECIAL XXV EDITION 25TH ANNIVERSARY	da 25 pezzi	2.000,00	250,00
TOSCANO AUTENTICO	da 5 pezzi	280,00	7,00
WINSTON CHURCHILL SPITFIRE	da 5 pezzi	600,00	15,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES MASTER EDITION 2009	da 10 pezzi	2.600,00	130,00

TRINCIATI (TABELLA C)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE			
ORIGENES	da 30 grammi	120,00	3,60
NATURAL AMERICAN SPIRIT 80	da 80 grammi	140,00	11,20

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 228

09A13659

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 2009.

Iscrizione al n. 44 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione della «Camera Arbitrale di Roma», Azienda speciale della camera di commercio I.A.A. di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 20 febbraio 2009, prot. DAG 31/3/2009.0047035.E, integrata con nota 27/4/2009 prot. DAG 29/04/2009.0060095.E, con la quale il dott. Lorenzo Tagliavanti, nato a Bari il 4 luglio 1956 e il dott. Andrea Mondello, nato a Roma il 18 luglio 1949, avvicendatisi nella qualità di presidente e legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Roma ,con sede legale in Roma, Via Dè Burrò n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005, hanno chiesto l'iscrizione della «Camera Arbitrale di Roma», Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Roma, costituita ai sensi dell'art. 32 n. 4 del T.U. 20 settembre 1934 e dell'art. 2 comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera arbitrale di Roma», Azienda Speciale della C.C.I.O.A.A di Roma, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità nei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. b del citato D.M. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. *e)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 della «Camera arbitrale di Roma», Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Roma», con sede legale in Roma, Via Dè Burrò n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005, ed approva la tabella delle indennità. La «Camera arbitrale di Roma», Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Roma viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 44 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3 comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13311

DECRETO 7 maggio 2009.

Iscrizione al n. 46 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione della società «SIC. & A. Srl».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 17 febbraio 2009 prot. DAG 27/2/2009.0029858.E, integrata il 16 aprile 2009 prot. DAG 05/05/2009.0062440.E con la quale il dott. Ciro Lenti, nato a Pulsano (Taranto) il 1° giugno 1958 in qualità di legale rappresentante della società «SIC. & A. S.r.l.», con sede legale in Pisa, Via Santa Maria n. 19, c.f. e P. IVA 01899540502, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti della società «SIC. & A. S.r.l.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. b del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. *e)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 della società «SIC. & A. S.r.l.» con sede legale in Pisa Via Santa Maria n. 19, c.f. e P.IVA 01899540502, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

La società «SIC. & A. S.r.l.» viene iscritta dalla data del presente provvedimento al n. 46 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13312

DECRETO 13 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Costa Sebastiano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Costa Sebastiano, cittadino italiano, nato a Nuoro il 17 ottobre 1969, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Sassari il 8 marzo 2001 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 14 novembre 2005 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritto all'«Illustre collegio d'Avocats de Barcelona» dal 28 maggio 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro come attestato in data 15 giugno 2009;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art.22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Costa Sebastiano, cittadino italiano, nato a Nuoro il 17 ottobre 1969, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A13308

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 luglio 2009.

Approvazione della delibera n. 41/09 del 10 giugno 2009 del Commissario straordinario dell'I.P.S.E.M.A., con la quale è stato adottato lo schema di «Regolamento recante la disciplina per il pagamento delle prestazioni economiche a favore degli assistiti».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della legge 12 novembre 1988, n. 492;

Vista la delibera n. 41/09 del 10 giugno 2009, del commissario straordinario dell' Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.), con la quale è stato adottato il «Regolamento recante la disciplina per il pagamento delle prestazioni economiche a favore degli assistiti», che prevede nuove modalità di accredito delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto ai propri assicurati, con la possibilità per gli assistiti di scegliere tra la modalità di pagamento per contanti, presso l'istituto cassiere, ovvero a mezzo accredito sul conto corrente bancario o postale;

Vista la nota protocollo n. 61981 del 3 luglio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato comunicato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 luglio 2009 ha approvato la delibera I.P.SE.MA. n. 41/09 del 10 giugno 2009;

Vista la nota protocollo n. 15143 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale, in merito alla adozione del predetto regolamento I.P.SE.MA., è stata segnalata l'esigenza di realizzare una adeguata campagna informativa nei confronti degli assistiti;

Considerato che l'I.P.SE.MA., come indicato nelle premesse alla delibera n. 41/09 del 10 giugno 2009, ha già avviato una campagna di sensibilizzazione agli assistiti rivolta all'utilizzo dei sistemi di accredito delle prestazioni, preannunciando una prossima modifica della disciplina dei pagamenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla approvazione della predetta delibera;

Decreta:

È approvata la delibera n. 41/09 del 10 giugno 2009 del Commissario straordinario dell'Istituto di previdenza del settore marittimo (I.P.SE.MA.), con la quale è stato adottato lo schema di «Regolamento recante la disciplina per il pagamento delle prestazioni economiche a favore degli assistiti», nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO I.P.SE.MA.

Deliberazione n. 41/09
(del 10 giugno 2009)

NUOVE MODALITÀ DI ACCREDITO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE DALL'IPSEMA AGLI ASSISTITI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche e integrazioni istitutivo, tra l'altro, dell'IPSEMA;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con l'Economia e le finanze dell'11 settembre 2008, con cui l'avv. Antonio Parlato è stato nominato Commissario straordinario dell'IPSEMA;

Ritenuta l'opportunità di rivedere le procedure di pagamento delle prestazioni economiche riconosciute agli assistiti, al fine di semplificarle e di rendere i pagamenti più sicuri;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, successivamente convertito in legge con l'art. 1, primo colma, legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali, prot. 4977 del 18 marzo 2009:

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. 5886/P/324/36 del 6 maggio 2009;

Considerato che l'Istituto ha già avviato una campagna di sensibilizzazione agli assistiti rivolta all'utilizzo di sistemi di accredito delle prestazioni più veloci e sicuri (bonifico bancario/postale), preannunciando una prossima modifica della disciplina dei pagamenti;

Ritenuto di dover modificare, a seguito delle predette note ministeriali, lo schema del Regolamento proposto con le delibere n. 25/08 e n. 32/09;

Viste le relazioni al Commissario straordinario prot. DCAPSI n. 8333 del 28 novembre 2008, prot. DCAPSI n. 3609 del 30 marzo 2009 e prot. DCAPSI 6725 del 26 maggio 2009;

Acquisito il parere favorevole del Direttore generale;

Delibera

di adottare lo schema del «Regolamento recante la disciplina per il pagamento delle prestazioni economiche a favore degli assistiti» contenuto nell'allegato 1 , che costituisce parte integrante della presente deliberazione e di disporre la sua trasmissione al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

di annullare le delibere n. 25/08 del 17 dicembre 2008 e n. 32/09 del 2 aprile 2009.

Il Commissario straordinario: PARLATO

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEGLI ASSISTITI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

Sono oggetto del presente regolamento:

1. I metodi di pagamento delle prestazioni economiche erogate dall'IPSEMA ai suoi assistiti.

Art. 2.

Modalità di erogazione delle prestazioni economiche agli assistiti

1. Tutte le prestazioni economiche erogate dall'IPSEMA ai suoi assistiti sono corrisposte, a scelta dell'assistito, per mezzo di:

pagamento per contanti presso l'Istituto cassiere;

pagamento per mezzo di bonifico bancario o postale.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

09A13588

DECRETO 13 ottobre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Tecnosuole. (Decreto n. 47521).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto, in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Puglia che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 4 giugno 2009, relativo alla società Tecnosuole S.r.l. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 4 giugno 2009, con la quale la regione Puglia si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tecnosuole S.r.l., in conformità all'accordo siglato in data 16 aprile 2009 presso il Ministero del lavoro;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Tecnosuole S.r.l.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 28 aprile 2009 al 27 aprile 2010, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 4 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 105 unità lavorative della società Tecnosuole S.r.l., unità di Casarano (Lecce).

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.812.216,81.

Matricola INPS: 4106341182.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 1.812.216,81, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A13310

DECRETO 29 ottobre 2009.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Massa Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla istituzione, composizione e attuazione del Comitato provinciale INPS, così come modificati ed integrati dagli articoli 45 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 901 del 6 ottobre 2006 con il quale il irettore della direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara ricostituiva il sopracitato Comitato;

Vista la nota del 27 ottobre 2009 con la quale il sig. Cortili Giuseppe rassegna le proprie dimissioni del Comitato provinciale INPS;

Vista la nota del 27 ottobre 2009 della U.I.L. di Massa Carrara con la quale nomina, in seno al suddetto comitato, il sig. Cerù Silvio, in sostituzione del sig. Cortili Giuseppe, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Cerù Silvio è stato nominato componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S., su designazione della U.I.L. di Massa Carrara, in sostituzione del sig. Cortili Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Carrara, 29 ottobre 2009

Il direttore provinciale: TARABELLA

09A13303

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 ottobre 2009.

Disposizioni in ordine all'identificazione dell'operatore postale sugli invii e la relativa modulistica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche ed integrazioni., che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha attuato la direttiva 2002/39/CE riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2000, n. 73 recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2006, n. 129, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettere «*d)*» ed «*e)*» che prevedono l'obbligo per i titolari di licenza individuale di adottare la carta della qualità e di istituire procedure di reclamo, nonché un sistema di rimborso o compensazione per i disservizi;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2000, n. 75 recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2006, n. 134, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera «*e)*» che prevede l'obbligo per i titolari di autorizzazione generale di istituire una procedura di reclamo, semplice, rapida e non onerosa per le denunce di disservizi presentate dall'utenza;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, recante «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2009, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Tenuto conto delle segnalazioni pervenute dall'utenza riguardanti l'impossibilità di identificare l'operatore che ha svolto il servizio postale a causa dell'assenza di indicazioni in ordine al soggetto fornitore del servizio stesso ovvero di indicazioni insufficienti a consentirne una chiara identificabilità;

Considerata l'esigenza di assicurare che il servizio postale si svolga nel rispetto del principio di massima trasparenza a garanzia del corretto sviluppo del mercato, nonché dei diritti dell'utenza;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere l'obbligo per i titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale di fornire ogni utile indicazione atta a garantire una chiara identificazione - su ogni invio e sulla relativa modulistica - dell'operatore responsabile del servizio postale nonché delle eventuali caratteristiche rilevanti del plico o del tipo di servizio reso;

Ritenuto altresì opportuno prevedere un'efficacia non immediata delle disposizioni previste dal presente decreto al fine di consentire agli operatori l'adeguamento alle predette disposizioni;

Decreta:

Le premesse sono parte integrante del presente decreto direttoriale.

1. Gli operatori postali titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale sono tenuti ad indicare, con decorrenza 1° gennaio 2010, la denominazione della ditta responsabile del servizio postale su ogni invio e sulla relativa modulistica, nonché le eventuali categorie di prodotto o servizio reso.

2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto, gli Organi preposti alla vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico applicano le sanzioni di cui all'art. 21, commi 6 e 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore generale: FIORENTINO

09A13307

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Anadiag Italia S.r.l.», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento alla Società «Anadiag Italia S.r.l.» con sede legale in fraz. Rivalta Scrivia - Strada Savonesa, 9 - 15050 Tortona (Alessandria), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 31853 e n. 31854 del 12 aprile 2006;

Vista la nota del 30 novembre 2007 relativa al riconoscimento delle prove di campo ambientali ed ecotossicologiche;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 1-2 luglio 2008 presso la Società «Anadiag Italia S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 16 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società «Anadiag Italia S.r.l.», con sede legale in Tortona (Alessandria), fraz. Rivalta Scrivia - Strada Savonesa, 9 - 15050 Tortona (Alessandria), è riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento nel suolo (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento nell'acqua e nell'aria (di cui all'allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'allegato II, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punto 10.3 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi;

fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti;

vinificazione.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. La Società «Anadiag Italia S.r.l.» è tenuta a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. La citata società è altresì tenuta a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 1-2 luglio 2008.

2. La società «Anadiag Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

Il direttore generale: BLASI

09A13297

DECRETO 15 ottobre 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota del 10 marzo 2009;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'Associazione tra produttori di frutta secca della Sicilia Orientale «Le Sciare» con sede in Bronte ha indicato per il controllo sulla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» l'organismo denominato «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» con sede presso l'Università degli studi di Messina - Facoltà di medicina veterinaria Polo universitario dell'Annunziata;

Considerato che l'organismo denominato «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» con sede presso l'Università degli studi di Messina - Facoltà di medicina veterinaria Polo Universitario dell'Annunziata è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Siciliana.

Art. 7.

L'organismo «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Siciliana ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2009, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione al «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» a eseguire il controllo sulla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, l'organismo autorizzato «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A13324

DECRETO 15 ottobre 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DEL CONTROLLO
DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 17 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 2006, con il quale l'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n.82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 17 ottobre 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio robiola di Roccaverano DOP ha comunicato di confermare «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc.coop.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 17 ottobre 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» con decreto 17 ottobre 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 17 ottobre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A13309

DECRETO 23 ottobre 2009.

Rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tuscia», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1623/05 del 4 ottobre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Tuscia»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 4 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con il quale la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo», è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tuscia»;

Visto il decreto 22 ottobre 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo», ai sensi del predetto decreto 4 novembre 2005, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'ente camerale stesso;

Considerato che la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Tuscia» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Tuscia»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Tuscia», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1623/05 del 4 ottobre 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Tuscia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Tuscia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Tuscia» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Tuscia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A13455

DECRETO 27 ottobre 2009.

Modifica della denominazione di varietà di mais iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27, del 3 febbraio 2009, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata Wexxil Duo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la proposta di nuova denominazione presentata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà in questione che assegna lo sfruttamento commerciale ad altra società;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 3/2009;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Wexxil Duo è modificata in Carmiduo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A13456

DECRETO 2 novembre 2009.

Esonero della consegna dei sottoprodotti della vinificazione alla distillazione per i produttori della regione Toscana.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale 27 novembre 2008 che prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle regioni o province autonome, la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che la regione Toscana, con nota n. 268166G.50.40.20 del 16 ottobre 2009, ha manifestato la necessità di esonerare ulteriori categorie di produttori dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione;

Ritenuta l'urgenza di accogliere la richiesta della regione Toscana al fine di evitare danni ai produttori stessi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

Art. 2.

Esoneri

1. Per la campagna 2009/2010 i produttori di vino che operano sul territorio della regione Toscana, con una produzione compresa tra i 101 ed i 1.000 hl, sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, ma soggetti al ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.

2. L'esonero è concesso ai produttori che procedono alla vinificazione di uve prevalentemente di proprietà e riguarda le sole vinacce, destinate sia ad usi agronomici che energetici. Per produzione prevalente si intende che almeno i 2/3 delle uve trasformate provengano dalla coltivazione aziendale.

3. L'utilizzo delle vinacce per gli usi agronomici è ammesso, in conformità alla normativa ambientale vigente in materia, quale ammendante unicamente sui terreni di propria proprietà nell'ambito dello stesso ciclo produttivo. In particolare, è fatto divieto di spargimento:

entro 5 metri di distanza dai corsi d'acqua;

sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;

tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Art. 3.

Controlli

1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 3 e 4, nonché alle disposizioni impartite dalla regione Toscana e sono soggetti ai controlli svolti dal Corpo forestale dello Stato.

2. I produttori di cui al comma 1 trasmettono, settantadue ore prima delle operazioni di ritiro, all'ICQ-RF di Firenze, che la inoltra al Corpo forestale dello Stato secondo modalità impartite dalla Regione Toscana, una comunicazione contenente:

la natura e la quantità delle vinacce oggetto del ritiro;

il luogo in cui sono depositate;

la destinazione finale;

il giorno e l'ora di inizio delle operazioni destinare a renderle inutilizzabili per il consumo umano.

Nella comunicazione è riportato il codice unico aziendale (CUA).

3. In applicazione dell'art. 46, lettere *j)* e *k)*, del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore, sono annotati:

la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui è trasmessa la comunicazione;

lo scarico della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa.

4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ-RF, nonché il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto della vinaccia ritirata e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.

5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del Regolamento CE 555/2008, il Corpo forestale dello Stato effettua i controlli sulla effettiva eliminazione delle vinacce e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede:

controlli amministrativi sistematici;

controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto;

un'analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall'art. 79 del Regolamento CE 555/08.

Attraverso i controlli è verificata, altresì, l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell'allegato VI sez. D del regolamento CE 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto.

6. Il rispetto della normativa ambientale è assicurato dai controlli di competenza del Corpo forestale dello Stato per garantire la corretta distribuzione delle vinacce sui terreni di proprietà.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La regione Toscana, al termine della campagna vendemmiale, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantità delle vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l'esito degli stessi.

Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2009

Il capo del Dipartimento: PETROLI

09A13598

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) autostrada Salerno-Reggio Calabria - tronco 3° - tratto 2° - lotto 2° - stralcio C - dal km 382+475 al km 383+000. (CUP F91B01000390001). (Deliberazione n. 39/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 128, che rifinanzia il FAS;

il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e visti in particolare:

l'art. 5, comma 1, che dispone che – per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003 – questo Comitato finanzi prioritariamente gli interventi inclusi nel Programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;

l'art. 8, comma 6, che prevede che la copertura degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, avvenga tramite un trasferimento – da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali – di un importo non inferiore a 750 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e visto, segnatamente, l'art. 163 che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato – nel ripartire le risorse per le aree sottoutilizzate (FAS) recate dalla legge 350/2003 (come modificata dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) – ha riservato euro 1.130.000.000,00 all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche e, al punto F.2.2, 288,0 milioni di euro alla "sicurezza", di cui 31,0 milioni di euro a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato le risorse destinate dalla richiamata delibera n. 19/2004 all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e 200,0 milioni di euro resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle risorse attribuite al Ministero stesso in via ordinaria, riservando 23,0 milioni di euro per finalità premiali;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), recante «Ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - quadriennio 2005-2008», e visti in particolare:

la voce Q.2.1 della tabella di assegnazioni, che quantifica in 637,5 milioni di euro la quota attribuita al Mezzogiorno per l'accelerazione del PIS;

la voce R.1. di detta tabella, concernente l'accantonamento di 300,0 milioni di euro per l'ulteriore finanziamento del Programma di accelerazione di cui all'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003;

il punto 14 che prevede che con separata delibera si provvederà – per il citato ammontare di 637,5 milioni di euro e secondo i criteri adottati nella delibera n. 21/2004 - all'individuazione degli interventi ricadenti nel Mezzogiorno inclusi nel PIS, che, avendo necessità di risorse finanziarie aggiuntive per la loro completa realizzazione, abbiano la capacità di produrre spesa in misura significativa negli anni 2005-2006, mentre l'importo di 112,5 milioni di euro resta accantonato per interventi infrastrutturali prioritari nelle Regioni del Centro-Nord;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245/2005), con la quale questo Comitato:

ha quantificato in 252,8 milioni di euro le risorse di cui alla delibera n. 21/2004 non ancora allocate, destinandole al finanziamento degli interventi collocati nelle posizioni successive alla 11^ nell'allegato A della delibera stessa;

ha destinato l'85 per cento dell'accantonamento di cui al punto R.1 della tabella di assegnazioni di cui alla delibera n. 34/2005 all'accelerazione degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche localizzati nel Mezzogiorno;

ha finalizzato le risorse di cui all'alinea precedente (pari a 255,0 milioni di euro), le risorse di cui al punto Q.2.1 della delibera n. 34/2005 (637,5 milioni di euro) – al netto di 17,85 milioni di euro riservati alla premialità – e le eventuali risorse residue ex delibera n. 21/2004 al finanziamento degli interventi considerati eleggibili alla stregua dei criteri di cui alla delibera per ultimo citata e riportati nell'allegato 1;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 155 (*G.U.* n. 196/2006), con la quale questo Comitato:

ha assegnato al soggetto aggiudicatore, ANAS S.p.A., per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio-Calabria, dal km. 47+800 al km. 53+800 un finanziamento massimo di euro 300.005.557,12 a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche, di cui euro 140.000.000,00 a valere sulle risorse relative al 2007 e euro 20.005.557,12 a valere sulle disponibilità relative al 2008;

ha assegnato all'ANAS, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento della predetta autostrada, dal km 222 al km 225,8, un contributo massimo – a valere sulle citate disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate – di euro 150.122.702,84, di cui euro 65.122.702,84 a valere sulle disponibilità relative al 2007;

Viste la delibera 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006), e la delibera 29 marzo 2006 n. 116 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259/2006), con la quale questo Comitato ha assegnato all'ANAS per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 4° megalotto dal km. 108+000 al km 139+000, il cui costo è stato quantificato in euro 1.038.987.000,00 – contributi, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche, per complessivi euro 712.445.000,00 di cui euro 286.147.000 a valere sulle disponibilità relative al 2008;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), che, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, conferma all'allegato 2, tra le articolazioni della menzionata voce «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento «Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa–Gela»;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 27 maggio 2009, n. 22168, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa all'intervento «Autostrada Salerno-Reggio Calabria – lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 Tronco 3° - Tratto 2° - lotto 2° stralcio C dal km 382+475 al km 383+000», richiedendo per detto intervento il finanziamento di euro 18.026.050,17 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture ex art. 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la successiva nota 24 giugno 2009, n. 0026192, con la quale lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che – ad esito di una serie di riscontri effettuati su richiesta del Ministero per lo sviluppo economico – sono stati definitivamente formalizzati i quadri economici degli interventi relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria finanziati con le menzionate delibere n. 155/2005 e n. 116/2006 e che sono state quantificate economie per un ammontare complessivo di euro 186.802.000,00 ed ha proposto di destinare parte di dette somme all'intervento in esame, riservando il residuo ad ulteriori interventi per lo stesso asse autostradale;

Vista la nota 25 giugno 2009, n. 0026456, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad integrazione della citata nota 24 giugno 2009 n. 26192, ha rettificato il totale di tali recuperi in euro 186.797.000,00;

Considerato che con delibera n. 38 in data odierna questo Comitato, a seguito di quanto comunicato dal suddetto Ministero con le citate note del 24 e 25 giugno 2009, ha proceduto a rideterminare i contributi assegnati per la realizzazione degli interventi di cui alle citate delibere n. 155/2005 e n. 116/2006 con un recupero di disponibilità, a valere sui fondi FAS destinati alla manovra di accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche, di complessivi euro 186.797.000,00, di cui euro 61.241.382,18 destinati con la medesima delibera n. 38 ad altro lotto dell'autostrada Salerno Reggio Calabria;

Considerato che con la suddetta delibera n. 38/2009 questo Comitato ha altresì previsto che entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera stessa nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda a trasmettere un quadro finanziario complessivo dell'opera riportando, per ciascun lotto in cui è articolata l'«autostrada Salerno Reggio Calabria», l'importo complessivo finanziato con l'indicazione delle relative fonti di copertura, le economie realizzate e la destinazione, partitamente, di ciascuna voce delle economie così maturate.

Considerato che il predetto intervento è ricompreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002, e nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

Considerato che l'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economica e finanziaria 2009/2013 – sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 4 luglio 2008, n. 69 – riporta, alle tabelle 3.10 e 3.11, l'«asse autostradale Salerno-Reggio Calabria»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale

che l'intervento attiene al completamento dei lavori di ammodernamento ed adeguamento, al tipo 1a delle Norme CNR/80, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria tronco 3°, tratto 2°, lotto 2°, stralcio C, dal km. 382+475 al km. 383+000;

che il tratto autostradale compreso fra le progressive chilometriche (prg.) 369+800 (svincolo di Mileto escluso) e 383+000 (svincolo di Rosarno incluso) è stato a suo tempo appaltato in due parti: lo stralcio A (da 369+800 a 378+500 circa) e lo stralcio B (da 378+500 a 383+000 circa);

che la mancata rimozione di rilevanti interferenze elettriche dall'area dello svincolo di Rosarno impedì la consegna dei lavori - all'impresa aggiudicataria dell'appalto dello stralcio B - di una tratta comprendente lo svincolo;

che l'ANAS predispose quindi un ulteriore progetto stralcio, relativo alla parte del tracciato denominato «autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria lavori di ammodernamento e adeguamento tronco 3° tratto 2° - lotto 2° dal km 369+800 (svincolo di Mileto escluso) al km 383+000 (svincolo di Rosarno incluso) – stralcio C dal km. 12+675 al km 13+309.39», datato settembre 2001 (dove la prg. 0+000 coincide con il km 369+800);

che attualmente le interferenze sono state rimosse ed è possibile quindi appaltare lo stralcio C;

che la progettazione dell'adeguamento del tratto autostradale è stata sviluppata in considerazione dei lavori già realizzati nei lotti immediatamente antecedenti e successivi a quello del progetto originario;

che per quanto concerne l'asse autostradale, la sezione tipo corrente della nuova piattaforma, escluse cioè le corsie di accelerazione e decelerazione, è più ampia dell'esistente passando dai 18,10 metri attuali ai 25,00 metri;

che lo svincolo di Rosarno è costituito da quattro rampe (due in entrata e due in uscita dall'autostrada) e interessa la realizzazione di due opere principali costituite da un cavalcavia ed un sottovia;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A.;

che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è stabilito in mesi 30;

che all'intervento è stato assegnato il CUP F91B01000390001;

sotto l'aspetto finanziario

che, come risulta dal quadro economico inserito nella relazione istruttoria, il costo dei lavori è di euro 12.981.491, cui si aggiungono le somme a disposizione e gli oneri di investimento per un importo complessivo di investimento pari a euro 18.026.050,17;

che viene quindi proposta, l'assegnazione di euro 18.026.050,17 a valere sulle economie previste nella delibera n. 38/2009 che, al netto dell'assegnazione disposta con la medesima delibera, ammontano a euro 125.555.617,82;

che la scheda sintetica del piano economico-finanziario redatta dall'ANAS non indica un potenziale ritorno economico dalla gestione dell'opera;

Delibera:

1 *Assegnazione contributo.*

1.1 Per il completamento dei lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo 1/b delle norme C.N.R/80 del tronco 3° tratto 2° - lotto 2°- stralcio C dal km 382+475 al km 383+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria è assegnato all'ANAS un contributo massimo di euro 18.026.050,17, a valere sulle disponibilità FAS destinate al Programma delle infrastrutture strategiche realizzate sull'annualità 2008, di cui euro 3.817.671,82 a seguito della rideterminazione – di cui al punto 1.1 della citata delibera n. 38/2009 - del contributo assegnato con delibera n. 155/2005, ed euro 14.208.378,297 a seguito della rideterminazione - di cui al punto 1.3 della citata delibera n. 38/2009 - del contributo assegnato con delibere n. 1/2006 e n. 116/2006.

1.2 Con l'assegnazione di cui al punto 1.1, sono state completamente utilizzate le economie, rideterminate con la delibera n. 38/2009, relative alle assegnazioni di cui alla delibera n. 155/2005. Rimane da assegnare la quota residua delle economie, imputate all'annualità 2008, rideterminate con la citata delibera, relative alle assegnazioni di cui alle delibere n. 1/2006 e n. 116/2006, per un importo pari a euro 107.529.567,65.

2 *Disposizioni finali.*

2.1 Nell'ambito delle iniziative intese a potenziare l'attività di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata verrà stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG, il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria sulla falsariga del protocollo stipulato nel giugno 2004 per il 1° macrolotto dell'autostrada in questione, per quanto compatibile, e tenendo conto delle eventuali ulteriori indicazioni che provengano dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso.

2.2 Ai sensi della delibera n. 24/2004 (*G.U.* n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 giugno 2009

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 182

09A13454

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2009.

Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti - Allegato 2 allo schema di regolamento dei fondi pensione aperti.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto), che ha sostituito il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

Visto l'art.18, comma 2 del decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 5, commi 4 e 6, del decreto, che stabilisce che i fondi pensione aperti istituiscano un organismo di sorveglianza che rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi;

Visto l'art. 5, commi 4 e 5, del decreto che individua i criteri di composizione del suddetto organismo stabilendo che, nel primo biennio di attività, al suddetto organismo partecipino almeno due membri designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi e che, successivamente, nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo sia integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori;

Viste le direttive generali alle forme pensionistiche complementari emanate dalla COVIP il 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto;

Visto l'art.19, comma 2, lettera *g)*, del decreto, che attribuisce alla COVIP il compito di elaborare schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari;

Vista la propria deliberazione del 31 ottobre 2006, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento dei fondi pensione aperti, istituiti da banche, compagnie di assicurazione, s.g.r. e s.i.m., (di seguito: schema di regolamento dei fondi pensione aperti), che all'allegato n. 2 disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza in sede di prima applicazione del decreto;

Considerato che, in base di quanto disposto dall'art. 23, comma 3-*bis*, del decreto è decorso il periodo transitorio relativo al primo biennio di attività;

Rilevata pertanto l'esigenza, sulla base delle disposizioni normative e delle linee generali di indirizzo di cui sopra, di procedere all'adozione di un nuovo allegato n. 2 allo schema di regolamento dei fondi pensione aperti, riguardante l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza;

Visto l'art.19, comma 2, lettera *b)*, del decreto, che attribuisce alla COVIP il compito di approvare gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti e delle altre condizioni richieste dal decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

Visto il proprio regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti emanato in data 4 dicembre 2003 (di seguito: regolamento COVIP del 4 dicembre 2003), che disciplina, tra l'altro, le modalità di comunicazione alla COVIP delle modifiche regolamentari finalizzate all'adeguamento a disposizioni sopravvenute;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di pubblica consultazione;

Delibera:

Sono adottate le unite «Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti», allegato n. 2 allo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti;

al fine dell'adeguamento alle suddette disposizioni, trovano applicazione le procedure di cui all'art. 3 del regolamento COVIP del 4 dicembre 2003. Unitamente alla comunicazione, deve essere trasmessa anche una attestazione, a firma del legale rappresentante, di conformità dell'allegato n. 2 del regolamento del fondo pensione aperto alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;

le società istitutrici di fondi pensione aperti provvedono ad adeguare la composizione degli organismi di sorveglianza alle presenti disposizioni entro il 30 aprile 2010. Il primo organismo di sorveglianza composto sulla base delle suddette disposizioni scade al termine del triennio dall'adeguamento.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

Roma, 28 ottobre 2009

Il presidente: FINOCCHIARO

ALLEGATO

(ALLEGATO 2)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art. 2.

Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art. 3.

Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto albo, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.

2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente allegato, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nel'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento

del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo (fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. reputi utile applicare).

5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base ... (indicare un criterio di selezione delle aziende quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al Fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori (comma eventuale).

6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.

Art. 4.

Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'Organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art. 5.

Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. (ovvero, in alternativa, a carico del Fondo salvo diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., ovvero indicare un criterio di ripartizione). Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., o di società controllanti o controllate.

3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. né sul Fondo.

Art. 6.

Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal responsabile:

a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;

b) la relazione sull'attività svolta dal responsabile, di cui all'art. 7 dell'allegato n.1 al regolamento;

c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.

2. L'Organismo riceve inoltre dal responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:

a) sulla trattazione degli esposti;

b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;

c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;

d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla società.

3. L'Organismo chiede al responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.

4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m e al responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art. 7.

Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il presidente. Dell'avvenuta nomina del presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al responsabile del Fondo.

2. In caso di assenza del presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. più anziano anagraficamente.

3. Il presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il presidente chiede al responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.

4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che, previa comunicazione da parte del presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.

6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.

Art. 8.

Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

09A13460

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 5 novembre 2009, n. **31/09**.

Linee guida per l'istruttoria delle domande di indennizzo dei soggetti affetti da sindrome da Talidomide.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede l'erogazione, da parte dello Stato, dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 2005, n. 229, di seguito indicato indennizzo per i talidomidici, a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia, nati dal 1959 al 1965.

Il regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163, all'art. 2 definisce la procedura per la presentazione delle domande e la relativa istruttoria, nonché le modalità di corresponsione del predetto indennizzo. Prevede, altresì, che siano emanate apposite linee guida, che sono oggetto della presente circolare.

A. Presentazione delle domande

La domanda di indennizzo per i talidomidici redatta in carta semplice, firmata e datata, va presentata dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di incapacità, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma.

La domanda deve indicare i dati previsti all'art. 2, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e deve essere corredata della documentazione amministrativa, stabilita dal predetto articolo.

Ciascuna domanda deve essere corredata altresì della documentazione sanitaria, originale o in copia conforme, concernente l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto o la morte del danneggiato a causa della sindrome da talidomide, nelle forme previste dalla legge, così di seguito indicata:

cartella clinica della nascita (se reperibile);

cartelle cliniche e/o certificazione di struttura pubblica dalla quale risulti la diagnosi, la terapia e gli interventi eventualmente subiti;

altra documentazione sanitaria relativa alla diagnosi e al decorso della sindrome da talidomide;

cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, scheda di morte ISTAT (modello ISTAT/D/4) in originale o in copia conforme.

In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già riconosciuto l'indennizzo, la domanda di revisione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del regolamento di esecuzione.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione sanitaria originale o in copia conforme:

cartelle cliniche e/o accertamenti diagnostici da cui risulti l'aggravamento della patologia per la quale è stato riconosciuto l'indennizzo.

B. Giudizio delle commissioni mediche ospedaliere (CMO)

Le domande corredate della documentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione nonché della documentazione sanitaria di cui al punto A. della presente circolare vengono trasmesse dalla Direzione generale del Ministero, alle competenti commissioni mediche ospedaliere, di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 affinché esprimano il giudizio sanitario sul nesso causale e di classificazione delle lesioni e/o dell'infermità, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, del regolamento.

Per ciò che attiene le modalità operative finalizzate all'espressione del giudizio medico-legale, le CMO avranno cura di procedere in analogia a quanto stabilito dalla Direttiva tecnica interministeriale Ministero della difesa e Ministero della sanità del 28 febbraio 1992, concernente «le procedure connesse all'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

Sul punto, si richiamano gli elementi di specificità che caratterizzano il giudizio medico-legale per il riconoscimento dell'indennizzo per i talidomidici:

1) la patologia prevista dalla normativa di settore è la sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia;

2) il giudizio medico-legale è espresso sull'esistenza del nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e l'insorgenza della patologia di cui al punto 1), nonché la morte, nei casi previsti;

3) la valutazione dell'ascrizione a categoria delle lesioni o dell'infermità è espressa con riferimento alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modifiche e integrazioni;

4) il processo verbale è redatto sul modello ML/V, allegato alla Direttiva interministeriale in precedenza citata, integrato al quadro A «Giudizio sul nesso causale» con la voce «TALIDOMIDE»;

5) il giudizio medico-legale sulla tempestività della domanda è espresso solo nei casi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione.

C. Notifica del giudizio medico-legale

La Direzione generale del Ministero notifica all'interessato o agli aventi diritto, il giudizio emesso dalla CMO, allegando copia conforme del verbale e, qualora sia riconosciuto il diritto all'indennizzo, l'elenco dei documenti e dei dati necessari ai fini della liquidazione del beneficio.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo del Dipartimento della qualità: PALUMBO

09A13620

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 121 del 16 settembre 2009

Con decreto n. 121 del 16 settembre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta «Bayer S.p.a.», viale Certosa, 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

PERIZIN - bottiglia in vetro 10 ml senza dosatore - A.I.C. n. 103084024;

BAYTRIL OTIC - flacone 30 ml - A.I.C. n. 103829026.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13314

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 140 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta «Formevet S.p.a.», via Correggio n. 19 - 20149 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

NEOTRYM SPRAY	FLACONE DA 250 ML	AIC 103201048
NEOTRYM SPRAY	FLACONE DA 100 ML	AIC 103201036
NEOTRYM BAGNO	FLACONE DA 250 ML	AIC 103202040
NEOTRYM BAGNO	FLACONE DA 25 ML	AIC 103202014
TO-FREE BAGNO	FLACONE DA 250 ML	AIC 103204057
TO-FREE BAGNO	FLACONE DA 50 ML	AIC 103204020
PIUMEDORO POLVERE	FLACONE PE DA 25 G	AIC 103206013
KICH-OUT GOCCE	FLACONE VETRO DA 25 ML	AIC 103251029
VEFLOXA CANI E GATTI (EX V 47)	FLACONE DA 30 ML SOLUZ. ORALE 5%	AIC 103291011
SULFACHINOSSALINA 7% - SULFAMERAZINA 11,5% FORMEVET	BUSTA DA 30 G	AIC 103472015
NEOTRYM BAGNO	FLACONE DA 50 ML	AIC 103202026
TO-FREE POLVERE	FLACONE DA 200 G	AIC 103203055
PIUMEDORO POLVERE	FLACONE PE DA 50 G	AIC 103206025
RELEASE GOCCE	FLACONE DA 100 ML	AIC 103250039
RELEASE GOCCE	FLACONE DA 25 ML	AIC 103250027
SULFACHINOSSALINA 7% - SULFAMERAZINA 11,5% FORMEVET	BUSTA DA 500 G	AIC 103472027
TO-FREE POLVERE	FLACONE DA 75 G	AIC 103203030
TO-FREE BAGNO	FLACONE DA 75 ML	AIC 103204032
PIUMEDORO POLVERE	FLACONE PE DA 100 G	AIC 103206037
TO-FREE SPRAY	FLACONE DA 150 ML	AIC 103208043
TO-FREE SPRAY	FLACONE DA 75 ML	AIC 103208031
TO-FREE SPRAY	FLACONE DA 50 ML	AIC 103208029
KICH-OUT GOCCE	FLACONE VETRO DA 100 ML	AIC 103251031
NEOTRYM BAGNO	FLACONE DA 100 ML	AIC 103202038
TO-FREE SPRAY	FLACONE DA 25 ML	AIC 103208017
KICH-OUT GOCCE	FLACONE VETRO DA 15 ML	AIC 103251017
VEFLOXA CANI E GATTI (EX V 47)	FLACONE DA 60 ML SOLUZ. ORALE 5%	AIC 103291023
NEOTRYM SPRAY	FLACONE DA 25 ML	AIC 103201012
NEOTRYM POLVERE	FLACONE DA 50 G	AIC 103207027
TO-FREE POLVERE	FLACONE DA 100 G	AIC 103203042
TO-FREE BAGNO	FLACONE DA 100 ML	AIC 103204044
TO-FREE BAGNO	FLACONE DA 25 ML	AIC 103204018
TO-FREE SPRAY	FLACONE DA 250 ML	AIC 103208056
VEFLOXIN CANI E GATTI (EX FF 53)	FLACONE DA 30 ML	AIC 103268013
NEOTRYM SPRAY	FLACONE DA 50 ML	AIC 103201024
TO-FREE POLVERE	FLACONE DA 50 G	AIC 103203028
TO-FREE POLVERE	FLACONE DA 25 G	AIC 103203016
TO-FREE BAGNO	FLACONE DA 5000 ML	AIC 103204069
NEOTRYM POLVERE	FLACONE DA 100 G	AIC 103207039
NEOTRYM POLVERE	FLACONE DA 25 G	AIC 103207015
RELEASE GOCCE	FLACONE DA 15 ML	AIC 103250015
VEFLOXIN CANI E GATTI (EX FF 53)	FLACONE DA 60 ML	AIC 103268025

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13313

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 149 del 12 ottobre 2009

Con decreto n. 149 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta «Chemicals Laif S.r.l.», viale dell'Artigianato, 13 - 35010 Vigonza (Pordenone), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

TETRAZOO	**BARATTOLO DA 1 KG**	**AIC 102755028**
SPIRAMICIN 200	**BARATTOLO DA 1 KG**	**AIC 103392015**
TETRAZOO	**SACCO DA 5 KG**	**AIC 102755016**
TETRAZOO	**SACCO DA 20 KG**	**AIC 102755030**
SPIRAMICINA 20% CHEMICALS LAIF SRL	**SACCO DA 5 KG**	**AIC 103397016**
SPIRAMICINA 20% CHEMICALS LAIF SRL	**SACCO DA 10 KG**	**AIC 103397028**
SPIRAMICIN 200	**SACCO DA 5 KG**	**AIC 103392027**

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13316

Rettifica della registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale ad uso veterinario «Loxicom»

Nella parte del provvedimento n. 63 del 1º aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 101 del 4 maggio 2009, alla voce:

Confezioni autorizzate:

CONFEZIONE	NIN	PROCEDURA EUROPEA
LOXICOM 0.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 30 ML+SIRINGA GRADUATA	104059023	EU/2/2008/090/002
LOXICOM 1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 100 ML+SIRINGA GRADUATA	104059050	EU/2/2008/090/005
LOXICOM 5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI E GATTI FIALA VETRO 10 ML	104059086	EU/2/2008/090/006
LOXICOM 0.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 15 ml E SIRINGA GRADUATA	104059011	EU/2/2008/090/001
LOXICOM 1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 10 ML+SIRINGA GRADUATA	104059035	EU/2/2008/090/003
LOXICOM 5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI E GATTI FIALA VETRO 20 ML	104059062	EU/2/2008/090/007
LOXICOM 5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI E GATTI FIALA VETRO 100 ML	104059074	EU/2/2008/090/008
LOXICOM 1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 32 ML+SIRINGA GRADUATA	104059047	EU/2/2008/090/004

è da intendersi :

Confezioni autorizzate:

CONFEZIONE	NIN	PROCEDURA EUROPEA
LOXICOM 0.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 30 ML+SIRINGA GRADUATA	104059023	EU/2/2008/090/002
LOXICOM 1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 100 ML+SIRINGA GRADUATA	104059050	EU/2/2008/090/005
LOXICOM 5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CANI E GATTI FIALA VETRO 10 ML	104059086	EU/2/2008/090/006
LOXICOM 0.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 15 ml E SIRINGA GRADUATA	104059011	EU/2/2008/090/001
LOXICOM 1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 10 ML+SIRINGA GRADUATA	104059035	EU/2/2008/090/003
LOXICOM 5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CANI E GATTI FIALA VETRO 20 ML	104059062	EU/2/2008/090/007
LOXICOM 5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CANI E GATTI FIALA VETRO 100 ML	104059074	EU/2/2008/090/008
LOXICOM 1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE CANI BOTTIGLIA 32 ML+SIRINGA GRADUATA	104059047	EU/2/2008/090/004

09A13315

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del giorno 26 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 ottobre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5019
Yen	138,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,895
Corona danese	7,4434
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91940
Fiorino ungherese	267,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,1745
Nuovo leu romeno	4,2880
Corona svedese	10,2000
Franco svizzero	1,5131
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3255
Kuna croata	7,2200
Rublo russo	43,3850
Lira turca	2,2199
Dollaro australiano	1,6253
Real brasiliano	2,5620
Dollaro canadese	1,5872
Yuan cinese	10,2547
Dollaro di Hong Kong	11,6399
Rupia indonesiana	14258,99
Rupia indiana	70,0340
Won sudcoreano	1767,38
Peso messicano	19,5758
Ringgit malese	5,0757
Dollaro neozelandese	1,9935
Peso filippino	70,575
Dollaro di Singapore	2,0928
Baht tailandese	50,141
Rand sudafricano	11,2760

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A13304

Cambi di riferimento del giorno 27 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 ottobre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4874
Yen	136,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,084
Corona danese	7,4433
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90775
Fiorino ungherese	268,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,2033
Nuovo leu romeno	4,2915
Corona svedese	10,2595
Franco svizzero	1,5145
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3850
Kuna croata	7,2200
Rublo russo	43,3745
Lira turca	2,2188
Dollaro australiano	1,6199
Real brasiliano	2,5749
Dollaro canadese	1,5839
Yuan cinese	10,1583
Dollaro di Hong Kong	11,5273
Rupia indonesiana	14257,68
Rupia indiana	69,8260
Won sudcoreano	1763,36
Peso messicano	19,7147
Ringgit malese	5,0609
Dollaro neozelandese	1,9897
Peso filippino	70,308
Dollaro di Singapore	2,0787
Baht tailandese	49,731
Rand sudafricano	11,3138

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A13305

Cambi di riferimento del giorno 28 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 ottobre 2009

Dollaro USA	1,4785
Yen	134,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,365
Corona danese	7,4430
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90570
Fiorino ungherese	272,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,2523
Nuovo leu romeno	4,3004
Corona svedese	10,3912
Franco svizzero	1,5109
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4000
Kuna croata	7,2250
Rublo russo	43,2360
Lira turca	2,2190
Dollaro australiano	1,6327
Real brasiliano	2,5685
Dollaro canadese	1,5855
Yuan cinese	10,0955
Dollaro di Hong Kong	11,4585
Rupia indonesiana	14282,26
Rupia indiana	69,8440
Won sudcoreano	1765,82
Peso messicano	19,5813
Ringgit malese	5,0594
Dollaro neozelandese	2,0125
Peso filippino	70,189
Dollaro di Singapore	2,0714
Baht tailandese	49,463
Rand sudafricano	11,4789

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A13306

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neo borocillina antisettico orofaringeo»

Estratto determinazione AIC/N n. 2325 del 15 ottobre 2009

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Neo borocillina antisettico orofaringeo», anche nella forma e confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 20 pastiglie, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno - Pescara, via Enrico Fermi n. 1- 65020 - codice fiscale n. 00556960375.

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 20 pastiglie, A.I.C. n. 004901068 (in base 10) 04PL6D (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: DSM Special Products Mauritslaan n. 49 - Urmond (Olanda).

Produttori del prodotto finito: Luigi Zaini S.p.A. stabilimento sito in Milano, via C. Imbonati n. 59 (produzione bulk); Lamp San Prospero S.p.A stabilimento sito in San Propsero Modena, via Della Pace n. 25/A (confezionamento primario e secondario); Fine Foods N.T.M. S.p.A. stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via dell' Artigianato n. 8/10 (confezionamento primario e secondario); Alfa Wassermann S.p.A. stabilimento sito in Alanno - Pescara, via Enrico Fermi n. 1 (controllo prodotto finito e rilascio dei lotti).

Composizione: una pastiglia contiene:

principio attivo: alcool benzilico 6,4 mg; sodio benzoato 52 mg;

eccipienti: saccarosio 1475 mg; glucosio 1208 mg; aroma miele 22,28 mg; levomentolo 1,34 mg; aroma limone 13,42 mg; indigotina (E132) 0,11 mg; estratto di curcumina (E100) 1,12 mg; aroma agrumix 18,18 mg.

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orofaringeo (gola, bocca e gengive).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 004901068 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 20 pastiglie;

classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 004901068 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 20 pastiglie - OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13596

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kafenac»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2359 del 19 ottobre 2009

Medicinale: KAFENAC.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n.38 - 20154 - codice fiscale n. 06037901003.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un nuovo sito di produzione del principio attivo aceclofenac:

da: Ranke Quimica S.L. Ctra Granollers Girona Km 58 08470 Sant Celoni Barcellona - Spagna,

a: Ranke Quimica S.L. Ctra Granollers Girona Km 58 08470 Sant Celoni Barcellona - Spagna,

o

Tonira Pharma Limited 4722-G.I.D.C Estate Ankleshwar-393 002 Bharuch, Gujarat (India).

Si autorizza un retest-period di 24 mesi.

È inoltre autorizzata la modifica delle specifiche limitatamente al parametro solventi residui in adeguamento ai limiti ICH:

da: solventi residui (ppm) totali ≤ 1400 etilacetato: ≤ 600 toluene: ≤ 800,

a: solventi residui (ppm) etilacetato: ≤ 5000 toluene: ≤ 890.

Vengono eliminati i parametri interni «limpidezza» e «colore della soluzione». Tutti gli altri parametri restano conformi all' edizione corrente della relativa monografia di farmacopea europea.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031842014 - «100 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 031842026 - «100 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 031842053 - «1,5% crema» tubo 50 g;

A.I.C. n. 031842065 - «100 mg compresse rivestite» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13597

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-265) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 1 1 1 3 *

€ 1,00